

L'ostracismo: un'odiosa prassi condizionante

di Achille AVETA

*“Il problema non sono gli uomini cattivi,
ma il silenzio di quelli buoni”.*

(Martin Luther King)

Premessa

Presupposto di ogni democrazia è l'assenza di un pensiero unico e la tutela del diritto al dissenso¹. Orbene, se un ordinamento giuridico è tenuto a tutelare un gruppo religioso, altrettanto deve tutelare i soggetti appartenenti a questo gruppo, consentendo loro di esprimere anche delle critiche severe, soprattutto se la critica proviene da chi ha operato con convinzione all'interno della stessa associazione religiosa. Il diritto di critica di cui parliamo va inteso come espressione del principio democratico, inscindibile dalla libera espressione del pluralismo culturale e religioso.

La tutela della reputazione di un'associazione religiosa deve trovare un punto di bilanciamento con i diritti della persona e con altri valori di rango costituzionale (il diritto di critica, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di cambiare orientamento religioso senza subire pressioni indebite e intimidazioni, la tutela dei diritti inviolabili della persona). Al riconoscimento della dignità dovuta a qualsiasi gruppo religioso dovrebbe corrispondere la possibilità di critica degli aderenti ai medesimi, anche quando tale critica diventa di pubblico dominio².

Il diritto di critica, infatti, deve considerarsi manifestazione della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nella gestione del proprio percorso filosofico o religioso, anche all'interno delle formazioni sociali in cui tale percorso si realizza. *Pertanto, al riconoscimento del decoro e dell'onore di un gruppo religioso deve fare riscontro la rigorosa tutela dei diritti delle persone che, anche all'interno di quel gruppo, svolgono un percorso di ricerca del senso dell'esistenza.*

La pratica dell'ostracismo tra i Testimoni di Geova

Il Movimento³ dei Testimoni di Geova è caratterizzato dall'attitudine a condizionare in modo pervasivo la vita privata e sociale di ogni aderente. Infatti, è ben nota l'esistenza di una prassi

¹ La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* afferma all'articolo 18: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo...».

² Si vedano: Giudice per l'udienza preliminare – 39^a Sezione del Tribunale Penale di Roma (ordinanza 14 giugno – 29 luglio 2002); 4^a Sezione Penale della Corte di Appello di Roma - sentenza n°108/04 del 9 dicembre 2004; Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia - ordinanza del 1° ottobre 2002.

³ In relazione ai Testimoni di Geova adopero il termine “movimento” perché esso definisce efficacemente il vasto mutamento delle idee religiose e della sensibilità degli affiliati, mutamento che accompagna sistematicamente la storia di questo gruppo religioso. Queste oscillazioni della sensibilità religiosa degli aderenti sono l'effetto di ondivaghe direttive provenienti dai vertici dottrinali e organizzativi del gruppo. Al riguardo si vedano: R.V. Franz, *Crisi di coscienza*, EDB 2005; R.V. Franz, *In Search of Christian Freedom*, Atlanta 1999; M.J. Penton, *Apocalypse Delayed*, University of Toronto Press 1999; A. Aveta – S. Pollina, *Movimenti religiosi alternativi: effetti dell'adesione e motivi dell'abbandono*, Città del Vaticano 1998; Jerry Bergman, *I Testimoni di Geova e la salute mentale*, Roma 1996; S. Pollina, *I nostri “amici” Testimoni di Geova*, Cinisello Balsamo 1996; H. Bloom, *La Religione Americana*, Milano 1994; A. Aveta, *Storia e dottrina dei Testimoni di Geova*, Roma 1994; A. Aveta, *I Testimoni di Geova: un'ideologia che logora*, Roma 1990; B. Blandre, *La storia dei Testimoni di Geova*, Cinisello Balsamo 1989; H. Botting – G. Botting, *The Orwellian World of Jehovah's Witnesses*, University of Toronto Press 1984; M. Castiglione, *I Testimoni di Geova: ideologia religiosa e consenso sociale*, Bari 1981; B. Grizzuti Harrison, *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses*, New York 1978; J. Beckford, *The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of*

giudiziaria molto articolata tra i Testimoni di Geova, tra i quali vige *il processo alle intenzioni* nei confronti di chi non è "allineato e coperto" (si veda il manuale riservato KS⁴ edizione 1991, p. 140). Le pubblicazioni della Società Torre di Guardia attribuiscono sistematicamente sentimenti negativi - quali orgoglio e ribellione - alle persone che dissentono dal Movimento. I singoli Testimoni di Geova sono tenuti ad attenersi alla presunzione di fondo che, «se qualcuno è disassociato [espulso], allora deve aver avuto un cuore veramente cattivo e/o dev'essere stato deciso a perseguire una condotta che disonora Dio»⁵.

Per conoscere qual è l'atteggiamento dei vertici di questo Movimento nei confronti degli affiliati che esprimono motivato dissenso sulla loro ideologia e che, per questo dissenso, subiscono misure disciplinari da parte degli organismi "giudiziari" del gruppo, basta leggere quanto dichiarato dall'organo ufficiale dei Testimoni di Geova - il periodico *La Torre di Guardia* - nell'edizione del 15 gennaio 1954, p. 62: «Noi oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia, come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d'Israele ... possiamo agire contro gli apostati soltanto fino ad un certo punto ... La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra stessa famiglia carnale».

Quindi, i Testimoni di Geova *devono* adottare una posizione così intransigente, perché così vuole l'autorità religiosa, ed è solo su di essa che ricade la responsabilità della divisione delle famiglie in tutti questi casi. Le sofferenze emotive che ciò causa sono incalcolabili.

Spulciando i rapporti di servizio dei Testimoni di Geova, relativi al decennio 2000 - 2010, si scopre che 1.335.139 persone hanno abbandonato il Movimento o sono diventati inattivi (in Italia, nello stesso periodo, il numero ammonta a 37.128)⁶; se si considera che attualmente il numero degli affiliati al Movimento ammonta a 7.224.930⁷, è evidente che il "tasso di ricambio" degli affiliati è particolarmente elevato giacché un gran numero d'essi abbandona annualmente il Movimento.

Ogni Testimone di Geova che lascia il Movimento per motivi di coscienza, lo fa nella dolorosa consapevolezza di essere bollato come eretico, non più degno che altri Testimoni si associno con lui, divenendo uno che perfino i membri della sua famiglia devono considerare un "fuori casta". Le disposizioni del Movimento non consentono che ci si allontani dal gruppo con onore⁸. Solo una persona insensibile ai sentimenti umani può pensare che tutto ciò non provochi alcun danno emotivo.

La disassociazione (o espulsione) *può* essere uno strumento molto efficace di controllo sociale, ma il Movimento ne fa un grossolano abuso. Pur riconoscendo che la disassociazione è un metodo per garantire il conformismo a divieti spesso benefici, come il controllo di promiscuità sessuale, eccessi nel bere e uso di droghe, pratica di menzogna e truffa, essa diventa nociva quando la si adopera alla maniera geovista. In questo contesto l'istituto sanzionatorio della disassociazione, più che un'appropriata disciplina, appare come uno *strumento di potere sugli affiliati*. Ricorrere alla

Jehovah's Witnesses, New York 1975; T. White, *A People for His Name: A History of Jehovah's Witnesses and an Evaluation*, New York 1968; G. Hébert, *Les Témoins de Jéhovah*, Montreal 1960.

⁴ Questa sigla sta ad indicare il *Libro di testo per la Scuola di Ministero del Regno*, Roma 1991; è un manuale pubblicato dall'Ente esponentiale dei Testimoni di Geova italiani, la cui nota iniziale dice: "una copia di questo libro di testo viene consegnata a ciascun anziano nominato ... Qualora egli cessasse di prestare servizio in tale incarico, dovrà riconsegnare la sua copia del libro al comitato di servizio della congregazione ... Non si devono fare copie di nessuna parte di questa pubblicazione". A p. 134 del KS edito nel 1981 era scritto: "Sia questo libro di Testo per la Scuola di Ministero del Regno (KS81) che i precedenti (KS77 e KS79) sono provveduti ad esclusivo uso dei sorveglianti viaggianti e degli anziani di congregazione, e *non devono essere dati o prestati ad altri, nemmeno ai propri familiari*".

⁵ Citazione da *La Torre di Guardia* del 15 giugno 1983, p. 31.

⁶ Il Movimento tiene accurate registrazioni relative alle tante persone espulse: 36.638 furono i disassociati nell'anno 1985, mentre nel 1986 la cifra salì a 37.426 (si vedano: *La Torre di Guardia* del 1° gennaio 1986, p.13; e del 15 settembre 1987, p.13).

⁷ Cfr. *Annuario 2011 dei Testimoni di Geova*, p. 51.

⁸ In Appendice si riproducono le fonti ufficiali contenenti le regole ostracizzanti così come vengono dettate dai vertici del Movimento.

minaccia dell'ostracismo conseguente alla disassociazione, per intimidire gli associati e indurli a conformarsi a una condotta contraria ai dettami della loro coscienza, o esercitare pressioni perché credano in dottrine che essi ritengono in tutta coscienza contrarie alla Bibbia, è una forma di *estorsione spirituale, di ricatto spirituale*. Può non essere facile individuare tali comportamenti e smascherarli così come si fa con il furto e l'omicidio letterali, o la frode e l'estorsione materiali, tuttavia essi sono ugualmente immorali e in alcuni casi forse anche peggiori.

Anche per questa ragione non è raro leggere testimonianze di chi dipinge il Movimento come una formazione caratterizzata da integralismo, rigidità, nonché dall'attitudine a condizionare in modo pervasivo la vita privata e sociale degli aderenti. Qualcuno potrebbe dubitare che queste rigide, intolleranti regole trovino pratica attuazione nella vita comunitaria dei Testimoni di Geova; ebbene, per farsi un'idea della concreta portata di quest'intransigente, allarmante prassi si consultino alcune significative esperienze - disponibili on line⁹ - di chi ha subito questo disumano trattamento.

Solo per citare un caso italiano eclatante, nel 2004 una rubrica ("TG2 - Dossier storie") della rete pubblica televisiva RAI DUE mandò in onda alcuni servizi riguardanti i Testimoni di Geova: in uno di essi fu intervistato un Testimone di Geova (che militava nel gruppo da circa 30 anni), il quale celava la propria identità al pubblico per il fatto che, a causa della radicale critica che rivolgeva al gruppo religioso di appartenenza, se fosse stato identificato, avrebbe corso il rischio di essere espulso e conseguentemente ostracizzato da familiari e amici Testimoni¹⁰.

Il peccato peggiore: essere in disaccordo con il Movimento

Tutti i Testimoni di Geova che non sono "anziani"¹¹ devono evitare ogni associazione o comunicazione con chi è nello "stato" di disassociato. Mentre alcune eccezioni sono consentite nel caso di disassociati che vivono ancora in famiglie di Testimoni, ogni parente espulso che non coabita con i Testimoni può essere contattato solo per seri motivi di famiglia o quando lo richieda un'urgente necessità¹².

Che non si tratti di casi isolati dovuti al fanatismo di alcuni "anziani" locali, si comprende da una lettera scritta dal Dipartimento del Servizio della Società Torre di Guardia a un giovane il cui padre era stato disassociato perché riteneva che alcuni insegnamenti del Movimento non fossero basati sulla Bibbia. Il figlio aveva scritto alla sede centrale di Brooklyn informando i vertici del Movimento che adesso sia sua sorella che il marito non frequentavano più suo padre; egli riteneva che questo costituisse una mancanza di rispetto verso il genitore. Di seguito si riproduce la lettera che gli fu spedita (sono stati cancellati il suo nome e il suo indirizzo a richiesta dell'interessato per ragioni di riservatezza)¹³.

⁹ Per consultare una raccolta di esperienze di chi è stato Testimone di Geova e di chi ha conosciuto a fondo la loro realtà, si veda <http://www.infotdgeova.it/esperienze.php>.

¹⁰ La testimonianza di quest'uomo è consultabile su <http://www.youtube.com/watch?v=rgkdOcNyLpQ> e <http://www.youtube.com/watch?v=kPtFqkM1yDE&feature=related>

¹¹ Con l'appellativo di "anziani" si identificano i responsabili delle comunità locali dei Testimoni di Geova.

¹² Per le regole che governano queste circostanze, si rimanda all'Appendice.

¹³ La vicenda è documentata da R.V. Franz, *In Search of Christian Freedom*, Atlanta 2007, pp. 350-351.

WATCHTOWER Bible and Tract Society of New York, INC
SCE:SSR 14 luglio 1983

Caro fratello,

Abbiamo ricevuto la tua lettera nella quale dici di essere turbato da un problema che gli anziani non sembrano in grado di risolvere. Tuo padre è stato disassociato e, a causa di ciò, tua sorella e suo marito non hanno più alcuna associazione con lui. Sembra che tu consideri questo comportamento come una mancanza di rispetto nei confronti dei tuoi genitori.

Ci dispiace veramente che tuo padre sia stato disassociato. La sua condotta, che ne ha causato la disassociazione, ha posto una barriera scritturale fra lui ed i membri leali della famiglia che continuano a servire Geova fedelmente. Non sono stati i leali a creare il problema ma, piuttosto, colui che è disassociato. Perciò, non sarebbe appropriato da parte tua considerare errato l'atteggiamento di tua sorella che obbedisce rispettosamente al comando scritturale di 1° Corinti 5:11.

Un disassociato è stato stroncato spiritualmente dalla congregazione; i precedenti vincoli spirituali sono stati completamente interrotti. E ciò vale anche per i parenti, inclusi quelli dell'immediata cerchia familiare. Così, sebbene i membri della famiglia riconoscano ancora l'esistenza di tali vincoli, non vorranno più avere alcuna associazione spirituale con il parente disassociato. (1° Sam. 28:6; Prov. 15:8, 9) Mentre tu e tua sorella potete ritenere che di tanto in tanto sia necessario aver cura di certe faccende familiari riguardanti i vostri genitori, la direttiva di 1° Corinti 5:11 proibirebbe ogni regolare associazione con loro. Noi possiamo comprendere che i sentimenti e i legami familiari sono particolarmente forti fra genitori e figli ma, in ultima analisi, non saremmo di alcuna utilità a nessuno né piaceremmo a Dio se consentissimo alle emozioni di farci ignorare il suo saggio consiglio e la sua guida. Abbiamo bisogno di riporre piena fiducia nella sua perfetta giustizia e nelle sue vie, inclusi i suoi provvedimenti per la disassociazione dei malfattori impenitenti. Se rimaniamo leali a Dio e alla congregazione, il malfattore a suo tempo potrà imparare una lezione da ciò, pentirsi ed essere riammesso nella congregazione. Speriamo che questo sia ciò che accadrà a tuo padre.

Cordiali saluti,
Watchtower Bible and Tract Society of New York

Così, solo per il fatto di aver dissentito dal Movimento o dai suoi insegnamenti per motivi di coscienza, quest'uomo fu classificato come una di quelle persone descritte in 1° Corinti 5:11, come un "uomo malvagio", alla stessa stregua delle persone immorali, degli avidi, degli estorsori e degli idolatri. E la responsabilità della divisione della famiglia fu addossata interamente a lui.

Colui sul quale il Movimento della Torre di Guardia - mediante gli "anziani" - appone il marchio di "disassociato" è considerato "come morto". Lo specifico motivo per un'azione del genere è del tutto privo d'importanza. È l'etichetta, non la motivazione, che determina il trattamento. Per esempio, nel caso di Raymond Victor Franz, ex membro del Corpo Direttivo geovista, la disassociazione ebbe luogo perché Franz aveva pranzato in un ristorante in compagnia del suo datore di lavoro, il quale si era formalmente dissociato dal Movimento¹⁴.

Altro caso eclatante è quello della disassociazione di Edward Dunlap che, dopo più di cinquant'anni di militanza - la maggior parte dei quali trascorsi nella sede centrale del Movimento a Brooklyn (tra gli altri incarichi ricoperti, egli fu preside della Scuola missionaria mondiale del Movimento) - fu, a tutti gli effetti, "gettato in mezzo a una strada" all'età di quasi settant'anni, dopo essere stato disassociato perché, conversando con alcuni amici, aveva espresso delle opinioni non conformi agli insegnamenti del Movimento. Edward ritornò alla sua città natale, Oklahoma City, dove riprese il vecchio lavoro di pittore d'appartamenti assieme a suo fratello Marion. Cosa accadde in seguito?

¹⁴ Si veda R.V. Franz, *Crisi di coscienza*, op. cit., capitolo XI.

Marion Dunlap era in quel tempo "sorvegliante di città" delle congregazioni di Oklahoma City. Anche lui era Testimone di Geova da quasi cinquant'anni ed era sempre stato molto attivo nell'attività di propaganda e nella partecipazione alle adunanze di gruppo. Ebbene, per aver ospitato il suo anziano fratello e avergli provveduto un lavoro, fu anche lui inquisito e infine disassociato. Successivamente, nel corso di un solo anno furono disassociati altri cinque membri della famiglia Dunlap. Non erano persone che avevano fatto del male; né avevano promosso manifestazioni di protesta; semplicemente si erano sentite obbligate in coscienza a seguire la Parola di Dio e non le parole di uomini fallibili o di un gruppo religioso autoritario.

Un altro Testimone, professore all'università statale di Oklahoma, offrì a Edward Dunlap la possibilità di tenere dei corsi presso la sua facoltà, convinto che fosse un peccato che un uomo con le capacità d'insegnamento di Edward non le mettesse a profitto. Per questo anche lui fu convocato dagli "anziani" e ben presto disassociato.

Le esperienze narrate rappresentano soltanto una piccola parte di quelle disponibili¹⁵.

In realtà, si viene espulsi dal Movimento per i motivi più disparati; magari per aver dissentito sulle interpretazioni dei vertici dottrinari riguardo a questioni come festeggiare un compleanno, accettare una trasfusione di sangue, fumare, criticare la strategia di riscrittura della propria storia attuata dai vertici del Movimento, contestare qualcuna delle mutevoli "rivelazioni" di cui il Direttivo mondiale ritiene di essere destinatario. Quindi, è abbastanza evidente che *non è un dato pacificamente garantito l'esercizio del diritto di critica da parte degli affiliati* su quanto promosso dai dirigenti del Movimento geovista.

La verità è che lo scopo dei vertici del Movimento è quello di imprimere nella mente di tutti i Testimoni che "nessuno può disobbedire impunemente alle direttive dell'organizzazione".

La delazione

Quelle appena descritte non sono situazioni eccezionali, tutt'altro. Esse costituiscono, invece, la norma in tutto il mondo. I Testimoni di Geova non possono sottrarsi all'obbligo di riferire ai rappresentanti del Movimento ogni atteggiamento deviante o non ortodosso che credono di individuare nei loro conservi.

Un articolo intitolato, "Un tempo per parlare: Quando?", pubblicato su *La Torre di Guardia* del 1° settembre 1987, spiegava ufficialmente che ogni Testimone di Geova ha la responsabilità di rivelare le infrazioni alle regole del Movimento se esse sono tali da rientrare fra quelle definite "trasgressioni meritevoli di disassociazione", anche se ciò dovesse significare violare le norme vigenti, o perfino un giuramento, o diffondere informazioni confidenziali, come nel caso di un medico, di un'infermiera¹⁶, di un avvocato o di altre persone che sono a conoscenza di documenti o di informazioni riservate. Il trasgressore deve essere esortato a confessare il proprio errore agli "anziani", ma se si rifiutasse, il Testimone di Geova che sa dell'infrazione deve riferire la cosa agli "anziani", perché così adempie il suo obbligo di lealtà a Dio¹⁷.

Lo scopo dell'articolo citato è proprio quello di far credere a ciascuno Testimone di Geova che nascondere agli "anziani" i peccati degli altri confratelli costituisce una grave colpa davanti a Dio. A giustificazione di tale comportamento, si invoca l'abusata necessità di mantenere puro il gruppo di appartenenza. Sta di fatto, però, che anche la definizione di "purezza" dipende dalle regole organizzative, a prescindere che la Bibbia ne parli o meno. Di conseguenza è sempre il Movimento che stabilisce quali sono le procedure da adottare per "aiutare altri a rimanere puri". È molto preoccupante il fatto che tutti i membri del Movimento si sentano vincolati dal "giuramento di tenere pura la congregazione" in base a questi presupposti.

¹⁵ Per esempio si vedano i casi menzionati da R.V. Franz, *In Search of Christian Freedom*, Atlanta 2007, capitolo XI.

¹⁶ Un caso del genere è stato riferito da R.V. Franz, *In Search of Christian Freedom*, Atlanta 2007, pp.366-368.

¹⁷ *La Torre di Guardia*, 1° settembre 1987, p. 13.

Poiché esistono così tante norme organizzative, la varietà delle infrazioni che si possono commettere può superare le molte centinaia. Il che significa, ad esempio, che se a un Testimone di Geova, che lavora come contabile, capita sotto gli occhi una fattura rilasciata da un confratello titolare di un'impresa edile per i lavori di rifacimento del tetto di una chiesa, o per l'installazione in essa di un sistema d'allarme, egli si sentirebbe obbligato a riferire la cosa agli "anziani". Un'altra conseguenza potrebbe anche essere quella di porre sotto inchiesta qualcuno per il solo fatto di avere svolto un lavoro in una casa ubicata all'interno di un campo di addestramento militare, o chi ha effettuato una disinfestazione in una base militare, o di inquisire una donna che si guadagna da vivere rifacendo i letti in un campo dell'esercito. Tale "giuramento" richiede anche che si riferisca l'eventuale dissenso di chi non è disposto ad accettare la dottrina che Cristo "è invisibilmente presente" dall'anno 1914 o che egli è mediatore solo della classe degli "unti".

In ultima analisi il risultato di tale rigida linea di condotta non è certamente d'aiuto a chi sbaglia. Chi ha commesso un serio errore può sentire la necessità di parlarne con altri per riceverne aiuto. Ma un Testimone di Geova non può nemmeno andare da un suo amico confratello per parlare con lui del suo errore con la certezza che questi poi manterrà per sé la cosa. Ai Testimoni di Geova viene insegnato che non è amorevole da parte loro non denunciare quei loro conservi che non hanno spontaneamente confessato i peccati alle autorità del Movimento.

Violazione della Privacy

In relazione all'esistenza di una prassi giudiziaria¹⁸ molto articolata tra i Testimoni di Geova, il Movimento per anni ha tenuto archivi segreti dove conservare informazioni e dati riservati che spesso riguardano la vita privata degli stessi affiliati (abitudini personali, attività sessuale, eventuali trasgressioni di competenza della Magistratura). Il Movimento della Torre di Guardia custodisce con cura voluminosi archivi contenenti una gran quantità di informazioni imbarazzanti. Alla sede centrale di Brooklyn (come pure nelle filiali di varie nazioni) esistono archivi contenenti le registrazioni di pratiche di disassociazione. Di solito, si conservano non solo i nominativi dei disassociati, ma pure dei resoconti contenenti dettagli relativi alla procedura. Queste informazioni possono essere conservate per lungo tempo, per molti anni, anche dopo che qualcuno è stato "riassociato". Anche quando muore uno dei nominativi archiviati, alla sede centrale di Brooklyn è rimasta l'abitudine di conservare la registrazione della documentazione della disassociazione di costui! Stando alle rivelazioni di R.V. Franz, Jon Mitchell - che ha lavorato presso il Dipartimento del Servizio della sede mondiale del Movimento e che ha svolto compiti di segreteria negli uffici dell'esecutivo - riferisce che, dopo che sulle cartoline di registrazione è stata apposta la stampigliatura "deceduto", le stesse vengono nuovamente archiviate. Egli narra che un suo collaboratore, Lee Waters, una volta osservò: «Forse siamo l'unica organizzazione che conserva registrazioni del genere sul conto di persone decedute». Quindi non è strano che, nel 1992, in Danimarca le autorità statali scoprirono che l'ente esponenziale danese del Movimento aveva violato sistematicamente le norme sulla privacy, vigenti in quel Paese, custodendo per decenni dettagliati archivi segreti sui "crimini" commessi dagli aderenti.

La legge italiana n°675 del 1996 garantisce i cittadini da indebite intrusioni nella loro sfera privata e tutela la riservatezza dei loro dati personali, sia che riguardino il credo politico, religioso,

¹⁸ Il già citato KS - "Libro di testo" riservato agli "anziani" - costituisce anche una specie di "codice di procedura penale" del Movimento; infatti, alle pp. 57-59 dell'edizione del 1977 e alle pp. 92-96 dell'edizione del 1991, viene riportato un elenco di trasgressioni con accanto l'indicazione della norma biblica violata [per esempio, ubriachezza = Prima epistola ai Corinzi capitolo 5, verso 11]. Va evidenziato che nel Movimento vige anche la "regola dei due testimoni": in sostanza, rifacendosi al verso biblico di 1° Timoteo 5:19, si sostiene che non si può accusare un affiliato di un qualsiasi peccato (anche di abusi sessuali) se non in presenza di almeno due testimoni. per denunciare un "peccato". Questa "regola" ha comportato, tra l'altro, l'impunità di chi si è macchiato di abusi sessuali su minori; per la dimensione del fenomeno degli abusi sui minori nelle comunità geoviste si consulti www.silentlambs.org

le abitudini sessuali, e così via. Tali garanzie e tutele sono talvolta disattese nella società orwelliana dei Testimoni di Geova; qualche caso concreto e documentato, lo può rendere chiaro.

Per quanto riguarda l'Italia, si fa rilevare che una circolare "confidenziale", datata 14 marzo 1997 ed emessa dalla "Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova" (ente esponenziale italiano del Movimento), ha impartito la direttiva - diramata agli "anziani" sparsi in tutt'Italia - di redigere rapporti riservati sugli affiliati che, anche prima della conversione, hanno tenuto ripugnanti comportamenti sessuali, schedatura effettuabile all'insaputa dei diretti interessati.

Una Testimone di Geova, dopo essere stata interrogata per circa due ore dai membri di un "comitato giudiziario" geovista, mentre si accingeva a tornare a casa avvilita, veniva inseguita e raggiunta da due membri dello stesso "comitato" per essere perquisita malgrado le sue reiterate proteste; ciò accadeva nella seconda settimana di luglio 1985 a Catania (Sicilia), lungo via Michelina¹⁹.

Ad Atene, il 6 aprile 1987, un gruppo di circa 50 persone si riunì in casa di Nick ed Efsia Bozartzis, ex Testimoni di Geova, per una discussione biblica. Dal suo balcone Nick notò che dall'altra parte della strada vi erano due uomini che osservavano l'andirivieni di casa sua, inclusi alcuni che non si erano ancora ufficialmente allontanati dal Movimento. Riconoscendo in uno dei due un Testimone di Geova, egli scese in strada per parlargli, ma non appena i due lo videro apparire sulla via, essi letteralmente sparirono. Pochi giorni dopo, tre Testimoni di Geova, appartenenti al gruppo di persone che avevano preso parte all'incontro in casa Bozartzis, furono disassociate dagli "anziani" nel corso di un "comitato giudiziario".

Il venerdì era il giorno in cui un altro gruppo si riuniva in casa di Voula Kalokerinou, altra ex Testimone di Geova di Atene, ma poiché si era stabilito di radunarsi per celebrare il "pasto serale del Signore" la domenica successiva, la loro riunione di venerdì 9 aprile 1987 fu annullata. Quel venerdì sera, comunque, Voula notò una macchina con cinque persone a bordo parcheggiata dall'altra parte della strada di fronte a casa sua, in attesa per parecchie ore. Lo stesso accadde la sera successiva.

Se qualcuno pensasse a questo punto che quei greci soffrissero di una sorta di paranoia collettiva e che volessero a ogni costo vedere nei comportamenti descritti una proterva volontà di fabbricare prove per espellere i dissidenti, leggendo ciò che avvenne dopo si renderà conto dell'assoluta fondatezza dei loro sospetti.

La domenica seguente, 11 aprile, un certo numero di persone si recarono in casa di Voula Kalokerinou per la celebrazione della "pasto serale del Signore". Voula si accorse che vi era una macchina che non le era familiare, parcheggiata in un angolo dall'altra parte della strada, mentre un piccolo camper stazionava nell'angolo opposto. Il finestrino posteriore del camper era coperto con della carta, ma al centro vi era un'apertura. Più di una volta gli occupanti della macchina avevano attraversato la strada dirigendosi verso il camper per parlare con chi vi stava dentro. Voula chiese a uno dei suoi ospiti di vedere perché quelle macchine fossero parcheggiate proprio lì davanti. Quando questi si accostò all'automobile, i suoi occupanti misero immediatamente in moto. Egli allora si diresse verso il camper e diede un'occhiata attraverso l'apertura che era stata praticata nel foglio di carta che copriva il vetro posteriore. All'interno vide che vi erano due uomini, due Testimoni di Geova attrezzati con una completa apparecchiatura per riprese televisive, uno di loro si chiamava Nikolas Antoniou, ed era un "anziano", l'altro era un membro dell'ufficio filiale della Società Torre di Guardia di Atene, di nome Dimetre Zerdes. Anche altri ospiti di Voula scesero in strada e circondarono il camper mentre un poliziotto che stazionava nei pressi si accostò al gruppo per vedere cosa stesse succedendo. I Testimoni di Geova che occupavano il camper cercarono di fuggire e portarono il loro mezzo in un parco vicino dove tentarono di liberarsi dell'attrezzatura per le riprese, ma furono interrotti dall'arrivo di due macchine della polizia e furono arrestati per il reato di violazione della riservatezza altrui. L'attrezzatura per le riprese fu loro confiscata. La pellicola

¹⁹ Il caso è narrato in Conti, Meli, Trovato, *Incatenati alla Torre di Guardia o buttati giù dal muraglione*, Catania 1988, p. 19.

che era già stata girata mostrava la casa della signora Kolokerinou con dei primi piani dell'ingresso principale di chi entrava.

Il caso infine portò a un processo. Nella sua requisitoria, al termine del processo, il pubblico ministero disse: «Non credo che esista anche una sola organizzazione cristiana che dica ai suoi membri di mentire, ma poiché l'imputato e la sua organizzazione lo fanno, desidero che essi se ne assumano la responsabilità e dicano apertamente: "Sì, abbiamo spiato". E se un'organizzazione fa cose del genere, cosa possiamo aspettarci da chi ne fa parte? Essi hanno utilizzato delle attrezzature particolari e alcuni testimoni hanno dichiarato di averli colti in flagrante mentre filmavano, tuttavia essi insistono a dire che non stavano spiando ma solo filmando. Tutto ciò non reca onore né agli accusati né all'organizzazione alla quale appartengono. Noi tutti siamo liberi di appartenere all'organizzazione che più ci piace, ma siamo anche liberi di lasciarla e di fare tutto quel che ci piace entro i limiti consentiti dalla legge ... Il fatto che una persona lasci, abbandoni quest'organizzazione, dà forse a qualcuno il diritto di spiare? La legge proibisce di usare qualunque strumento di registrazione, dai registratori ai video registratori, per ficcanasare nella vita e nelle abitudini delle persone. La vita privata di ognuno di noi non può assolutamente essere soggetta ad alcun controllo e ciò vale anche per le nostre convinzioni personali. Si tratta di una faccenda molto seria. Gli accusati invece sono stati trovati intenti a registrare la vita privata dei querelanti facendo uso di un'attrezzatura di videoregistrazione e questo, evidentemente, non per caso. La Società Torre di Guardia, insegnando di essere "come un arca" e che solo entrando in essa si può ottenere la salvezza, poiché è il canale di Dio, crea un notevole stato di dipendenza nei suoi membri il che li induce a fare anche delle cose che rappresentano una minaccia per i diritti umani».

Il tribunale emise un verdetto di colpevolezza²⁰.

Incitamento all'odio

Una volta etichettati gli autori di critiche motivate come "apostati", la propaganda del Movimento ha buon gioco nel promuovere, anche contro costoro, esplicite esortazioni all'odio: «Se una persona continua a seguire una via malvagia [come chi esercita una motivata critica senza poi "pentirsi"] dopo aver conosciuto ciò che è giusto, se il male diventa così radicato in lei da divenirne una parte inscindibile, per odiare il male il cristiano [cioè il Testimone di Geova] *deve odiare tale persona* di cui il male è divenuto una parte inscindibile»²¹. Quindi, nessun affiliato può esprimere argomentate valutazioni sulla bontà del «cibo spirituale» fornito dai vertici del Movimento; eccone la conferma secondo il gergo della letteratura geovista: «Alcuni apostati asseriscono di conoscere e di servire Dio, ma rigettano dottrine o comandi esposti nella sua Parola. Altri sostengono di credere nella Bibbia, ma rigettano l'organizzazione di Geova e si danno da fare per ostacolarne l'opera. Quando, pur sapendo ciò che è giusto, scelgono deliberatamente di agire in modo sbagliato, quando il male diventa così radicato da essere parte integrante della loro personalità, allora il cristiano deve 'odiare' (nel senso biblico del termine) costoro che si sono inseparabilmente legati al male»²². L'esclusione diventa un efficace mezzo di controllo delle coscienze; infatti, *La Torre di Guardia* del 15 luglio 1992 stabilisce: «L'obbligo di odiare l'illegalità riguarda anche tutte le attività degli apostati» (p. 12); e, definendo il concetto di odio, precisa: «il significato di odiare ... racchiude il concetto di provare un tale senso di ripugnanza o forte avversione per qualcuno o qualcosa da non voler avere nulla a che fare con quella persona o cosa» (p. 9). Evidentemente il sistema sociale dei Testimoni di Geova è un mondo nel quale l'amore e l'odio non assumono lo stesso significato comunemente attribuito.

Perciò, non c'è un solo paese della Terra dove i Testimoni di Geova in disaccordo con le dottrine e le pratiche del Movimento non vivano in un continuo stato di ansia e di paura, poiché

²⁰ Il caso è narrato dettagliatamente in R.V. Franz, *In Search of Christian Freedom*, Atlanta 2007, capitolo XI.

²¹ *La Torre di Guardia* del 1° gennaio 1962, p. 4; il testo tra parentesi è aggiunto.

²² *La Torre di Guardia* del 1° ottobre 1993, pp. 18-19.

sanno che tutto ciò che dicono, che fanno, che leggono è costantemente controllato, così come lo sono le loro compagnie. Io stesso ho ricevuto telefonate da persone che si sono travisate dietro un nome falso per non correre il rischio che i loro contatti con me o con altri ex Testimoni di Geova potessero essere scoperti. Essi sono come in "ostaggio", a motivo del potere che il Movimento ha di estrometterli completamente da ogni contatto con la famiglia o con gli amici, che a loro volta subiscono lo stesso potere.

Esprimere dissenso, anche in modo estremamente rispettoso, o discutere di qualsiasi soggetto sostenendo opinioni diverse da quelle promosse dal Movimento, anche in private conversazioni con intimi amici, significa dare l'immediato avvio a un'indagine e a una convocazione davanti a un "comitato giudiziario". Perché? Perché facendo così, intorno all'individuo che comincia a fare troppe domande sulla storia e sulle dottrine del Movimento viene fatta "terra bruciata" da tutti gli altri membri. Non vi è alcun pericolo che gli altri parlino con lui su argomenti dei quali il Movimento non desidera assolutamente che si parli.

Uomini e donne che amano sinceramente Dio e che in tutta coscienza non sono d'accordo con alcuni insegnamenti del Movimento, sono stati "derubati" del posto che spetta loro fra gli amici e i conoscenti, *sono stati privati del loro buon nome e della loro reputazione, del rispetto e dell'affetto* che avevano guadagnato nel corso di un'intera vita, e sono perfino stati allontanati dai loro familiari. Tuttavia, tutto questo viene giustificato dalle "leggi" del Movimento²³. Uomini e donne sinceri e inoffensivi, che pensavano solo di agire secondo coscienza, sono stati, in effetti "pugnalati alle spalle" con accuse ingiustificate, a volte maligne, sono stati sottoposti a un vero e proprio "linciaggio morale", che li ha resi come *morti spiritualmente* agli occhi di chi li conosceva.

E' esagerato tutto ciò? Molte, moltissime esperienze esemplificano ciò che accade all'interno di un Movimento che ricorre al "controllo del pensiero" per tenere i suoi affiliati al riparo da ogni "contaminazione" esterna. Un'atmosfera del genere non serve per sostenere ragionamenti e insegnamenti edificati su basi solide. Essa è necessaria, invece, quando la libera discussione è considerata eresia o errore. La verità non ha timore di confrontarsi con l'errore. La dignità e la validità che le sono proprie non possono che trarre vantaggio dal confronto. I ragionamenti fragili, gli insegnamenti inconsistenti non hanno invece alcun fondamento e pertanto bisogna difenderli da chi vuol metterne alla prova la validità.

La questione dell'Intesa tra lo Stato italiano e i Testimoni di Geova

L'articolo n°8 della Costituzione italiana²⁴ attribuisce allo Stato la facoltà di sottoscrivere un'Intesa con le confessioni religiose che ne facciano richiesta. Questo tipo di Intesa è qualcosa di più di una semplice tutela di diritti; offre delle possibilità di azione e di diffusione e dà una patente di affidabilità di fronte alla coscienza dei cittadini. Quanto meno essa garantisce di fronte a eventuali pericoli che un determinato gruppo possa rappresentare per il bene collettivo.

Anche il Movimento dei Testimoni di Geova ha fatto richiesta allo Stato italiano di sottoscrivere un tale tipo di Intesa. Attualmente la 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica italiana sta esaminando il disegno di legge n°2237²⁵, contenente "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia".

Ora, immaginate cosa accadrebbe se questa norma diventasse legge dello Stato; quale freno si potrebbe invocare allo straripamento dell'ostracismo promosso dai Testimoni di Geova verso chi,

²³ Si rimanda all'Appendice per una panoramica diacronica di queste regole ostracizzanti formulate nella letteratura del Movimento.

²⁴ L'articolo 8 della Costituzione italiana recita: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

²⁵ Si veda <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35521.htm>

al loro interno, dissente e non è “allineato” con le vedute della dirigenza del Movimento? Questa preoccupazione è stata la ragione principale che ha portato, il 1° dicembre 2010 a una manifestazione nazionale a Roma, davanti alla sede del Parlamento, per chiedere pubblicamente alle Istituzioni statali di valutare con maggiore attenzione, con prudenza e discernimento gli studiati condizionamenti posti in atto dalla “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova” (ente esponenziale del Movimento in Italia), prima di stipulare l’Intesa con quest’associazione religiosa. In quella occasione i manifestanti hanno precisato che *non si intende negare la libertà religiosa a un gruppo religioso*; invece, con quella manifestazione si è inteso richiamare l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica sull’opportunità di *negare un regime di particolare favore* alla “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”, che pratica con sistematico rigore l’orrenda prassi dell’ostracismo. Questa prassi conseguente alle misure disciplinari, infatti, limita la libertà di chi volesse porre fine alla propria adesione al Movimento, costringendo molte persone a restare affiliate a causa dello spauracchio della perdita dei legami affettivi, che deriverebbe dall’abbandono del Movimento. Questa insinuante forma di pressione psicologica è ben diversa dall’esercizio della libertà religiosa, che va garantita a tutti. In passato anche alcuni esponenti politici hanno mostrato attenzione al problema dell’ostracismo; infatti, in un’occasione un Parlamentare riferì²⁶: «rilevato come l’Intesa tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, diversamente da accordi analoghi con altre confessioni religiose, abbia suscitato vivi contrasti, si ritiene opportuno che il Governo agisca con particolare cautela in sintonia con l’evoluzione storica e culturale del Paese. Tale cautela risulta tanto più necessaria rispetto ad una realtà per certi aspetti inquietante, in particolar modo sotto il profilo dei rapporti interpersonali tra gli aderenti alla confessione, soprattutto in caso di rottura del legame di appartenenza»; successivamente lo stesso Parlamentare aggiungeva: «la Congregazione dei testimoni di Geova presenta caratteri di assoluta peculiarità; così sembra risultare dalle numerosissime segnalazioni pervenute per testimoniare atteggiamenti di ostracismo assunti nei confronti di chi abbia maturato la decisione di abbandonare la confessione, sovente con conseguenze drammatiche all’interno dei nuclei familiari».

Sia ben chiaro: i Testimoni di Geova sono liberi di espellere chi vogliono, se ne assumono la piena responsabilità; ma ci si chiede: lo Stato dovrebbe offrire particolare tutela a un Movimento che incalza i propri adepti affinché si adeguino a queste disposizioni irrispettose dei fondamentali diritti della persona?

Purtroppo, in alcune aggregazioni di natura religiosa, come quella dei Testimoni di Geova, l’esercizio del diritto di critica, da parte degli stessi associati, subisce un grave *vulnus* attraverso il ricorso alla pratica dell’ostracismo sistematico con la frequente induzione alla radicalizzazione della conflittualità familiare, laddove un membro della famiglia decida di abbandonare il gruppo religioso perché in conflitto con posizioni ideologiche spesso mutevoli e non seriamente motivate²⁷.

Questa prassi giustifica appieno, da sola, l’allarme sociale che crea l’adesione ai Testimoni di Geova. Il problema non è se una persona sia libera di togliere il saluto a un parente, a un amico, a un collega di lavoro, il vero problema è se lo Stato debba farsi garante di un Movimento che incita a comportamenti come quelli descritti.

Sarebbe, quindi, doveroso che prima di arrivare ad un’Intesa lo Stato effettuasse valutazioni più attente e prudenti. Il che non significa negare una libertà che è garantita a tutti. Eventualmente si nega in questo caso un regime di particolare favore. Cosa ben diversa dall’esercizio della libertà religiosa.

²⁶ Resoconto della seduta del 10 gennaio 2001 negli Atti dei lavori della Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati.

²⁷ Per approfondimenti si veda <http://www.infotdgeova.it/varie/culti.php>

Appendice

Le regole dell'ostracismo geovista

È interessante osservare che, quando la letteratura edita dal Movimento dei Testimoni di Geova parla dell'ostracismo adottato *da altri gruppi religiosi* nei confronti degli affiliati dissidenti, allora parla di "intimidazioni" (cf *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1969, p. 55); invece, quando l'ostracismo viene praticato in casa geovista, esso diventa una dimostrazione di *lealtà a Dio*: infatti, così è descritto l'ostracismo che i Testimoni di Geova sono indotti a praticare nei confronti di chi non ha proprio niente contro Dio, ma dissente sui mutevoli insegnamenti proposti dal Direttivo mondiale del Movimento.

Cosa significa per i Testimoni di Geova l'essere tenuti a "conformarsi all'ordine di disassociazione" (espulsione), impartito dai "comitati giudiziari", di cui parla *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1954, p. 62?

Una sintetica rassegna di citazioni – ricavate dalla letteratura geovista e riguardanti la sistematica prassi di ostracismo adottata anche, anzi soprattutto, contro i critici dell'ideologia del Movimento - offre una significativa base teorica alle tante testimonianze che periodicamente vengono portate all'attenzione dell'opinione pubblica²⁸.

Si noti, preliminarmente, che "colui che deliberatamente non rispetta la decisione [disciplinare] della congregazione rischia di essere a sua volta disassociato"²⁹. Quindi, chi decidesse, secondo coscienza, di continuare a tenere rapporti sociali e familiari con gli ex membri espulsi, rischierebbe di essere a sua volta sanzionato.

Quando un genitore o un figlio viene espulso dal Movimento, come deve essere trattata tale persona dai membri della famiglia, rimasti fedeli all'ideologia del gruppo? Rispondendo a questa domanda *La Torre di Guardia* del 15 maggio 1963 afferma: «Che accadrebbe, dunque, se il figlio di una famiglia che fa parte della visibile organizzazione di Dio si opponesse a quest'opera di profetizzare intorno al Regno? ... Che dovrebbero fare il padre e la madre dedicati e battezzati? *Essi non osano lasciarsi dominare dai sentimenti*; non osano nemmeno risparmiare questa persona cara che hanno generato ... Devono trafiggerlo perché ha profetizzato falsamente. *Devono considerarlo spiritualmente morto*, uno con cui non si deve avere alcuna associazione né comunione religiosa e il cui profetizzare dev'essere rigettato».

Inoltre, *La Torre di Guardia* legifera³⁰: «Se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria dei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati».

Se il parente espulso non fa parte della stretta cerchia familiare? "si dovrebbe far comprendere al parente disassociato che ora le sue visite non sono benvenute come prima"³¹.

E se l'espulso non è un parente? La regola è: «Ogni associazione con lui è troncata»³².

Per giunta, il Movimento prescrive: «Che cosa si deve fare se un disassociato e un membro della congregazione lavorano nello stesso luogo per l'impiego secolare? ... Benché sia permesso conversare nella misura necessaria per assolvere le funzioni del lavoro, non è appropriato associarsi nel senso di parlare liberamente ... sarebbero considerate solo le cose necessarie relative al lavoro, mai questioni spirituali o altre questioni che non sono nella categoria delle cose necessarie per il

²⁸ Si veda, ad esempio, J.R. Bergman, *I Testimoni di Geova e la salute mentale*, Roma 1996, pp. 151-173.

²⁹ *La Torre di Guardia* del 15 dicembre 1963, p. 762.

³⁰ *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1954, p. 62.

³¹ *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1964, p. 42.

³² *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1964, p. 41.

lavoro secolare. Se i rapporti necessari sono troppo frequenti e intimi, il cristiano può considerare di cambiare l'impiego»³³.

E se un uomo e una donna Testimoni di Geova sono promessi in matrimonio e uno dei due viene espulso prima del matrimonio? Il Testimone fedele "deve troncato il legame col disassociato ... Se non tiene conto di ciò sposando il disassociato, anch'egli può essere disassociato"³⁴.

E se l'espulso non è un parente? La norma del Movimento è lapidaria: «Ogni associazione con lui è troncata»³⁵; l'accanimento contro chi viene espulso è stupefacente: «I membri della congregazione [geovista] non gli [all'espulso] stenderanno la mano dell'amicizia, e non gli diranno nemmeno "Ciao" o "Arrivederci". Non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo»³⁶.

È innegabile che molto spesso questo crudele atteggiamento non si manifesta perché i membri della famiglia nutrano, nei confronti del disassociato o dissociato, sentimenti di avversione o entrino in diretto conflitto con lui, ma solo perché è l'Organizzazione che ha deciso così. Per rendersene facilmente conto, basta osservare il repentino cambiamento che ebbe luogo nell'atteggiamento dei Testimoni di tutto il mondo con la pubblicazione degli articoli apparsi su *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1975, i quali modificarono notevolmente i rapporti familiari fra i membri della famiglia e un parente disassociato. Il cambiamento fu accolto con sollievo da tutti i Testimoni.

Per esempio, per anni, la posizione ufficiale del Movimento era stata che era proibito fare un funerale da Testimone a una persona disassociata, e che non erano ammesse eccezioni³⁷. Ma *La Torre di Guardia* del 15 novembre 1977 (pp. 699-700) stabilì che ogni caso era diverso dagli altri e che ognuno d'essi doveva essere giudicato volta per volta dagli "anziani": «*se gli anziani pensano che il fatto non turberebbe la pace e l'armonia della congregazione né recherebbe disonore sul popolo di Dio, non c'è nulla in contrario a che un anziano pronunci un discorso*» al funerale di una persona disassociata.

Tuttavia, nel 1979 ci fu un ripensamento di tale decisione. Infatti, solo pochi anni dopo, fu ripristinato il vecchio sistema intransigente che poneva nuovamente i membri disassociati di una famiglia ai margini della vita sociale e degni di essere trattati come dei perfetti estranei³⁸. Probabilmente, la situazione cambiò anche per effetto di ciò che accadde alla sede mondiale di Brooklyn a partire dal 1980³⁹. Infatti, dopo la disassociazione di alcuni membri del personale della sede centrale del Movimento, che erano in disaccordo con alcuni insegnamenti del Direttivo mondiale, il nuovo corso intrapreso dal Movimento fu reso evidente da una lettera indirizzata ai suoi rappresentanti viaggianti, il 1° settembre 1980.⁴⁰ Questo documento spiegava che anche il continuare, non solo a *parlare*, ma semplicemente a *credere* qualcosa di diverso da ciò che insegnava la "classe dello schiavo" costituiva apostasia e meritava la disassociazione. Guai a porre domande che suppongono serie ricerche e profonda meditazione e che riguardano gli insegnamenti del Movimento: la reazione immediata è la riduzione al silenzio di chi osa porle e, invece di rispondergli, si mettono in dubbio i suoi reali motivi.

Infatti, l'inasprimento delle regole ostracizzanti è evidente da quanto sostenuto nella letteratura del Movimento dagli anni Ottanta in poi: «Se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è dell'immediata cerchia familiare, potrebbe essere possibile non avere

³³ *La Torre di Guardia* del 15 dicembre 1963, p. 762.

³⁴ *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1964, p. 43.

³⁵ *La Torre di Guardia* del 15 gennaio 1964, p. 41.

³⁶ *La Torre di Guardia* del 15 dicembre 1963.

³⁷ Vedere *La Torre di Guardia* del 15 aprile 1963, p. 255.

³⁸ Gli articoli del 1975 furono scritti da R.V. Franz su incarico del Corpo Direttivo.

³⁹ In quel periodo Raymond V. Franz si dimise da membro del Corpo Direttivo e altri autorevoli Testimoni di Geova, come Edward Dunlap, furono espulsi.

⁴⁰ Il testo di questa lettera è riportato in R.V. Franz, *Crisi di coscienza*, op. cit., pp. 407 e 408.

quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo»⁴¹.

Nell'estate del 2002 il Movimento ha ribadito le sue intransigenti direttive nei confronti degli ex membri espulsi: «Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per andare in un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante»⁴².

Infine, recentemente, in *La Torre di Guardia* del 15 febbraio 2011, ancora una volta il Movimento ha cercato di convincere i Testimoni di Geova “allineati e coperti” a non associarsi con gli espulsi, apoditticamente additati come “peccatori impenitenti”; infatti, a p. 31, par. 15, il predetto periodico afferma: «Condividiamo il punto di vista di Gesù su coloro che si ostinano a seguire una condotta illegale? Dobbiamo riflettere su queste domande: “Sceglierei di frequentare regolarmente qualcuno che è stato disassociato o si è dissociato dalla congregazione cristiana? Che dire se fosse un parente stretto che non vive più in casa?” Una situazione del genere può mettere a dura prova il nostro amore per la giustizia e la nostra lealtà a Dio». Quindi, il Movimento ha una propria definizione di ciò che considera “illegale”: qualsiasi atteggiamento o condotta considerato meritevole di disassociazione secondo i Testimoni di Geova viene etichettato come “illegale”.

Il par. 18 della citata rivista mette a fuoco la questione con le seguenti parole: «Troncando i rapporti con il disassociato o il dissociato, dimostrate di odiare gli atteggiamenti e i comportamenti che hanno portato a questa situazione. Ma dimostrate anche che amate abbastanza il trasgressore da agire nei suoi migliori interessi. La vostra lealtà a Geova (*rectius*: al Movimento) può aumentare le probabilità che la persona che ha ricevuto la disciplina si pente e torni a Geova». In altre parole, se si ostracizza ben bene una persona lasciandola in uno stato di prostrazione e senza amici, ebbene costui non avrà altra alternativa che tornare dai Testimoni di Geova e sottoporsi al controllo del Movimento!

Con questa sintetica rassegna della letteratura ufficiale dei Testimoni di Geova abbiamo dato conto delle discutibili regole vigenti nel Movimento e sostenute dall'ente con il quale il Parlamento italiano sta valutando di stipulare l'Intesa, cioè la “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” con sede in Roma.

⁴¹ *La Torre di Guardia* del 15 aprile 1988, p. 28.

⁴² Citazione dal mensile geovista a distribuzione interna *Il Ministero del Regno* dell'agosto 2002, pp. 3-4.